



Corso di Aggiornamento per Dirigente Societario – Area Nord

Aspetti Fiscali

SOMMARIO

1. Inquadramento generale
2. La disciplina fiscale degli Enti non commerciali
3. Il regime fiscale agevolato della legge n.398/91
4. I compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche
5. Obblighi Dichiarativi
6. Principali contestazioni in sede di accertamento

1. Inquadramento Generale

- 1.1 I riferimenti legislativi e la prassi
- 1.2 Le diverse tipologie giuridiche
- 1.3 I requisiti dello Statuto e dell'atto costitutivo
- 1.4 Le agevolazioni ai fini delle imposte indirette in fase costitutiva

1.1. Riferimenti legislativi e prassi

- Legge n.91/1981
- DPR 917/86 – art. 15, lett. i ter e i quinqies
- DPR 917/86 – artt. 67 e 69
- DPR 917/86 – artt. 143-150
- DPR 633/72, art.4 co.4
- Legge n. 398/91
- Legge n.133/99, art.25
- Legge n. 289/2002, art.90
- D.L. 136/2004 art.7. co. 1
- D.L. 185/2008 art.30, co 1 e 3bis

1.1. Riferimenti legislativi e prassi

- C.M. n.1/1992
- C.M. n.124 del 12.05.1998
- C.M. n.21/2003
- R.M. n.34/2001
- R.M. n.39/2001
- R.M. n.70/2002
- R.M. n.148/2002
- R.M. n.63/2006
- R.M. n.9/2007
- R.M. n.38 e 57/2010
- R.M. n.126/2011
- C.M. n.9/E del 24 aprile 2013
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1.2 Le diverse tipologie giuridiche

L'art.90 della legge Finanziaria 2003 (Legge n.289 del 27/12/2002), ha previsto due tipologie giuridiche:

- associazioni sportive dilettantistiche:
 - riconosciute
 - non riconosciute

- società di capitali:
 - società per azioni
 - società in accomandita per azioni
 - società a responsabilità limitata
 - società cooperative

Associazioni Sportive Dilettantistiche

- Associazioni con personalità giuridica
 - Requisiti per iscrizione nel registro tenuto presso Prefetture o Regioni (D.P.R. 361/2000)
 - Atto Costitutivo e Statuto redatto per Atto Pubblico
 - Scopo possibile e lecito
 - Patrimonio adeguato
 - richiesta codice fiscale (attività non commerciale) all'ufficio imposte dirette indicando il codice 93.19.10
 - acquisto libri verbali assemblee e sedute del consiglio.

Associazioni Sportive Dilettantistiche

- Associazioni senza personalità giuridica
 - redazione atto costitutivo e statuto aggiornato in base alle disposizioni del d.lgs. 460/97
 - registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto in due copie in bollo presso ufficio registro atti privati con pagamento quota fissa.
 - richiesta codice fiscale (attività non commerciale) all'ufficio imposte dirette indicando il codice 93.19.10
 - acquisto libri verbali assemblee e sedute del consiglio.

1.3 I requisiti dello statuto

- Deve contenere, per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dal legislatore per le associazioni sportive, le seguenti disposizioni:
 1. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 2. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

3. disciplina uniforme del rapporto associativo, esclusione della temporaneità alla partecipazione della vita associativa, diritto di voto solo per i soci o partecipanti maggiorenni d'età per l'approvazione delle modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
4. obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

Statuto – segue

4. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
5. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non rivalutabilità della stessa

1.3 I requisiti dell' Atto Costitutivo

- Può essere redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate (per le quali è richiesta la presenza del notaio) o in forma di scrittura privata registrata (che non richiede la presenza del notaio).
- All'atto costitutivo deve essere allegato lo statuto che costituisce il documento che regola la vita interna dell'associazione.
- L'atto costitutivo e lo statuto devono essere registrati all'ufficio del registro Atti Privati in modo da dare ufficialità alla nascita dell'associazione.

Registro Società Sportive

- Per ottenere lo status di associazione sportiva dilettantistica è necessaria l'iscrizione nel registro nazionale delle società sportive

1.4 Agevolazioni ai fini delle imposte indirette

- Imposta di registro

Dovuta in misura fissa
(200,00 euro)

Per gli atti costitutivi e di trasformazione di associazioni e società sportive di capitali senza scopo di lucro

- Tassa CC.GG.

NON DOVUTE

Per atti e provvedimenti riguardanti società e associazioni sportive dilettantistiche

2.La Disciplina Fiscale degli Enti non Commerciali

- 2.1 La determinazione del reddito degli ENC
- 2.2 Le esclusioni
- 2.3 Il regime forfettario
- 2.4 Il regime della L.398/91

2.1 La determinazione del reddito degli ENC

La determinazione del reddito avviene in base al dettato degli artt. 55, 73, 143, 148 del T.U.I.R.

Art.55 TUIR

- **Esercizio di impresa:** esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali di cui all'art. 2195 C.C. anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 C.C.

La determinazione del reddito degli ENC - segue

○ **Art.73 TUIR:**

1. "sono soggetti passivi di imposta (IRES): d) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".
4. "l'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto".

La determinazione del reddito degli ENC - segue

Art.143 TUIR:

Il reddito complessivo è formato da:

- Redditi fondiari
- Redditi di capitale
- Redditi di impresa
- Redditi diversi

La determinazione del reddito degli ENC - segue

Art.148 Tuir

Non si considera attività commerciale l'attività svolta nei confronti di associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali dalle Associazioni, dai Consorzi e dagli altri Enti non commerciali di tipo associativo.

Le somme versate a titolo di quote o contributi non concorrono a formare il reddito imponibile.

2.2 Le esclusioni (Art.143 TUIR)

- prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e per corrispettivi che non eccedono i costi diretti
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (per le ASD di applica art. 25 L. 133/1999)
- contributi corrisposti da PA per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali



2.2 Le esclusioni (Art.25 l.133/99)

Per un numero di eventi non superiore a due all'anno e per un importo fino a € 51.645,69, non concorrono alla formazione del reddito delle ASD che si avvalgono della L.398/91

- I proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse alle attività istituzionali (es. vendita materiali e gadgets, sponsorizzazioni, cene e lotterie)
- I proventi realizzati mediante raccolte pubbliche effettuate con carattere di occasionalità e saltuarietà

Il regime dei bar interni

La circolare n.124 del 12 maggio 1998 ha chiarito che:

- *“l’espressa previsione di non commercialità nei confronti esclusivamente delle associazioni di promozione sociale, conferma per tutti gli altri enti di tipo associativo l’orientamento già espresso in sede amministrativa (Ris. N. 217/E del 17 luglio 1995), in base al quale è stato affermato il **carattere commerciale dell’attività di somministrazione di alimenti o bevande nei bar interni** ai circoli ricreativi, anche se svolta nei confronti dei propri associati”.*

Sentenze Cass. nn. 2403/2000, 19009/2005, 19840/2005, 19843/2005, 606/2006, 15191/2006, 25463/2008)



Il regime dei bar interni - segue

Articolo 4 c. 6 D.P.R.633/72 - IVA

- *Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del 4° comma.*

2.3 Il regime forfettario – Art.145 tuir

Gli ENC ammessi alla contabilità semplificata possono optare in dichiarazione per la determinazione forfettaria del reddito, applicando ai ricavi commerciali determinate percentuali di redditività ed aggiungendo:

- plusvalenze patrimoniali (art. 86)
- sopravvenienze (art. 88)
- Dividendi ed interessi (art. 89)
- Proventi immobiliari (art. 90)

2.3 Il regime forfettario- segue

| | | |
|------------------------|-----|-------------------------------------|
| Prestazioni di servizi | 15% | fino a 15.493,71 |
| | 25% | oltre 15.493,71 e fino a 400.000,00 |
| Altre attività | 10% | fino a 25.822,84 |
| | 15% | oltre 25.822,84 e fino a 700.000,00 |

2.4 Regime legge 398/91

Presupposti soggettivi

- Associazioni sportive dilettantistiche (e relative sezioni) e società sportive dilettantistiche affiliate a F.S.N., DSA, E.P.S.

2.4 Regime legge 398/91

Presupposti Oggettivi

- Non aver conseguito, nel periodo di imposta precedente a quello di riferimento, proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali superiori a € 250.000

Legge 398/91: Adempimenti preliminari

- Comunicazione alla SIAE prima dell'inizio dell'anno solare nel quale si intende fruire del regime agevolato
- Comunicazione all'Agenzia delle Entrate mediante compilazione del quadro VO della dichiarazione IVA o allegato alla dichiarazione dei redditi.

Legge 398/91: Adempimenti preliminari

- In caso di omessa, irregolare o tardiva comunicazione dell'opzione, la stessa rimane comunque valida, in virtù del principio del "comportamento concludente".
- Resta salva l'applicazione della sanzione relativa, da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.065,00

Legge 398/91: Adempimenti preliminari

L'opzione rimane valida per cinque anni e, laddove si superino i limiti dei proventi già riferiti, viene meno dal mese successivo a quello in cui si superano detti limiti.

2.4 Regime legge 398/91

- Opzione vincolante per 5 anni
- Determinazione forfettaria IVA e imponibile fiscale
- Esonero tenuta scritture contabili
- Esonero presentazione Dich.IVA

Legge 398/91: IVA - Agevolazioni

- Esonero dagli obblighi di fatturazione tranne che per le prestazioni pubblicitarie, di sponsorizzazione e per le cessioni dei diritti televisivi;
- Emissione di fattura solo se richiesta dal cliente;
- Esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi (emissione di scontrino e/o ricevuta fiscale) diversi da quelli delle manifestazioni sportive;
- Emissione di titoli di accesso per attività di intrattenimento e spettacolo con esonero da misuratori fiscali;
- Esonero dall'obbligo di dichiarazione IVA e dalla comunicazione annuale IVA;

Legge 398/91: IVA – Determinazione imposta

- L'IVA viene versata nella misura forfetaria del 50% sulle fatture emesse, incluse le fatture di pubblicità e di sponsorizzazione (art. 29 Decreto semplificazioni);
- L'IVA viene versata nella misura forfetaria del 50% sui corrispettivi incassati (bar, ristorante, vendita di beni, prestazioni a non associati etc..);
- L'IVA viene versata nella misura forfetaria del 33% sulle fatture emesse per cessione diritti televisivi o trasmissione radiofonica;

Legge 398/91: IVA – Determinazione imposta

- Il versamento deve essere effettuato trimestralmente con il modello F 24 senza maggiorazione 1% di interesse;
- Codici versamento: 6031, 6032, 6033 e 6034.

Iva acquisti

- Assoluta indetraibilità dell'IVA sugli acquisti;

Legge 398/91: IVA – Determinazione imposta

- La legge 398/91 prevede che le fatture di vendita e di acquisto vengano protocollate e conservate;
- Gli uffici SIAE sono demandati al controllo del corretto versamento dell'Iva;
- Gli uffici SIAE procedono al controllo dell'eventuale superamento del plafond (250.000,00).

Legge 398/91: IRES

○ Ires

- Imponibile pari al 3% dei proventi commerciali.

Legge 398/91: IRAP

L'imponibile Irap è pari a:

1. Reddito determinato forfettariamente (3% ricavi commerciali);
2. Retribuzioni per personale dipendente
3. Compensi collaboratori coordinati e continuativi
4. Compensi per lavoro autonomo occasionale
5. Interessi passivi

Legge 398/91: IRAP

L'art.90 della legge 289/2002 ha chiarito che le indennità di trasferta ed i rimborsi forfettari di cui all'art.67, co.1, lett.m) del TUIR sono esclusi dalla base imponibile IRAP.

Registro iva e Libri sociali per la 398/91

- Registro IVA dei contribuenti minimi per annotare le fatture vendita
- Libro Soci
- Libro Verbali Assemblea
- Libro Verbali consiglio direttivo

Legge 398/91:Tabella Riepilogativa

| Attività | Ai fini IRES/IRAP | Ai fini I.V.A | Adempimento |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Proventi istituzionali | Non producono reddito | Non producono ricavi | Rend. finale e contab. period. |
| Prov.Spett.Sport. (Biglietteria) | Imponibile 3% | Detr. Forf. 50 % | Ann.mensile, Vers.tr. F24 |
| Proventi commerciali | Imponibile 3% | Detr. Forf. 50 % | Ann.mensile, Vers.tr. F24 |
| Proventi per sponsorizzazioni | Imponibile 3% | Detr. Forf. 50 % | Ann.mensile, Vers.tr. F24 |
| Proventi da diritti di ripresa | Imponibile 3% | Detr. Forf. 33 % | Ann.mensile, Vers.tr. F24 |

3 Le Agevolazioni per le ASD

3.1 – Art.25, co.2, L. 133/1999

3.2 – Ricavi Connessi attività
commerciale

3.3 – Obblighi

3.4 - Sanzioni

3.1 - Art. 25, co. 2, L. 133/1999

- Le agevolazioni si applicano alle associazioni sportive che hanno optato per la legge 398/91
 - ricavi conseguiti con lo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
 - raccolte pubbliche di fondi effettuate nel rispetto dell'art. 108, co. 2-bis, D.P.R. 917/1986;
 - proventi pubblicitari raccolti in occasione di manifestazioni sportive per un massimo di due eventi l'anno e per un ammontare massimo di € 51.645,69 annui.

3.2 - Ricavi connessi all'attività commerciale

- somministrazione di alimenti e bevande;
- vendita materiale sportivo e gadget;
- sponsorizzazioni;
- cene sociali;
- lotterie.

3.3 - Obblighi per usufruire delle agevolazioni - Tracciabilità entrate e uscite

- *Obbligo di apertura di un conto corrente bancario o postale.*
- *Tutti gli incassi e i pagamenti di ammontare uguali o superiori ad euro 1.000,00 devono transitare sui conti correnti dell'associazione*

3.3 - Obblighi per usufruire delle agevolazioni - Tracciabilità entrate e uscite

- *Necessaria individuazione erogante e percettore;*
- *Pagamenti effettuati anche tramite bollettino di conto corrente postale, bancomat o carta di credito.*
- *La tracciabilità è necessaria a prescindere dal regime contabile adottato da tutte le associazioni e società sportive pena la decadenza dalle agevolazioni*

3.4 Sanzioni

Sanzioni:

- *Decadenza benefici della legge 398/91;*
- *Indeducibilità costi per il soggetto erogante;*
- *Imponibilità per soggetto percipiente;*
- *Applicazioni sanzioni di cui art.11 D.Lgs. N.471/97*

4 – Il trattamento dei compensi

- 4.1 – Presupposti soggettivi
- 4.2 – Presupposti oggettivi
- 4.3 – Limiti
- 4.4 – Trattamento Fiscale
- 4.5 – Compensi a non residenti
- 4.6 – Compensi erogati a soci e amministratori

4.1- Presupposti Soggettivi

- atleti dilettanti;
- allenatori dilettanti;
- giudici di gara;
- commissari speciali preposti agli arbitri;
- dirigenti che consentono il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive dilettantistiche;
- medici sportivi;
- massaggiatori.
- ogni altro soggetto la cui opera è indispensabile allo svolgimento della attività sportiva.
- nonché altri soggetti che svolgono attività amministrativa gestionale connessa alle attività istituzionali dall'associazione.

4.2 – Presupposti Oggettivi

- rimborsi forfetari;
- compensi;
- premi;
- indennità di trasferta

4.3 – Limiti

- I rimborsi forfetari, i compensi e le indennità fino ad un importo non superiore ai 7.500,00 euro annui sono esclusi dalla base imponibile IRPEF;
- I rimborsi forfetari, i compensi e le indennità oltre i 7.500,00 euro e fino ad un importo di euro 28.158,28 sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta pari al 23 % oltre l'addizionale regionale e comunale;
- I rimborsi forfetari, i compensi e le indennità oltre un importo di euro 28.158,28 sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di acconto pari al 23%

Trattamento fiscale - segue

Ritenute irpef sui compensi pagati

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Fino a 7.500 euro | Nessuna ritenuta |
| Da 7.501 a 28.158,28 | Ritenuta a titolo di imposta 23% |
| Oltre 28.158,28 | Ritenuta a titolo di acconto 23% |

4.4 – Trattamento Fiscale

- La società o associazione sportiva, al fine del controllo del superamento del tetto di € 7.500,00 (che è soggettivo, in quanto relativo al singolo sportivo dilettante, e non ai compensi a questo erogati da una singola società o associazione sportiva) deve farsi rilasciare, all'atto del pagamento dei compensi, una autocertificazione, da parte del percettore, che attesti i compensi della stessa natura erogati da altri soggetti
- Le società o associazioni sportive che erogano i compensi devono, in ogni caso – anche in caso di compensi inferiori a € 7.500,00 – rilasciare al percettore entro il 28 febbraio dell'anno successivo il nuovo Modello di Certificazione Unica, che dovrà essere altresì trasmesso all'Agenzia delle Entrate in via telematica *entro il 7 marzo dell'anno successivo*, nonché presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod.770).

Trattamento fiscale - segue

○ **VERSAMENTO DELLA RITENUTA**

- La ritenuta IRPEF si paga entro il 16 del mese successivo al pagamento della prestazione con il codice tributo **1040**. Il codice tributo previsto per l'addizionale regionale è il **3802**, mentre per l'addizionale comunale è il **3816**.

○ **RIMBORSI SPESE**

- I rimborsi spese non concorrono a formare il reddito del percettore, se le spese sono documentate e sono relative al vitto, al viaggio, all'alloggio ed al trasporto, sostenute per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.
- In merito ai **RIMBORSI CHILOMETRICI** erogati agli sportivi dilettanti per trasferte al di fuori del comune di residenza, gli stessi sono esclusi dai compensi ex art. 67, comma 1 lettera m) del TUIR.



4.5 - Compensi a soggetti non residenti

- La disciplina dei compensi agli sportivi dilettanti si applica anche se i beneficiari sono **soggetti non residenti in Italia** (*risoluzione n. 142/E del 1r ottobre 2001*).

Le stesse norme non valgono per gli sportivi professionisti, ai quali non si rende applicabile l'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR.

In tali casi, invece, si applica l'art. 25 del D.P.R. 600/73, che prevede che i redditi percepiti per lo svolgimento di prestazioni sportive percepiti da soggetti non residenti e che si riferiscono ad un rapporto di lavoro che fiscalmente può essere qualificato come dipendente, siano soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta del 30%, senza obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi (Risoluzione n. 73/E del 21/05/2001).

4.6 – Compensi erogati a soci e amministratori

Il regime di favore di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR è applicabile ai compensi erogati a:

- dirigenti che svolgono funzioni indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica nel senso che gli stessi concorrono a garantire la concreta realizzazione degli eventi sportivi dilettantistici (es: accompagnatori presenti a referto) – Risoluzione n. 34/E del 26/03/2001
- Soggetti che intrattengono con **società ed associazioni sportive dilettantistiche** (non a CONI, Federazioni sportive o Enti di promozione sportiva) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo/gestionale di natura non professionale; rientrano in tale categoria: personale di segreteria (con compiti di raccolta iscrizioni, tenuta della prima nota e della cassa, tenuta della contabilità ed altre mansioni similari).

4.6 – Compensi erogati a soci e amministratori - segue

I compensi erogati agli **AMMINISTRATORI**, che siano soci od associati devono:

- Essere consoni all'attività svolta;
- Non superare i compensi che l'associazione dovrebbe erogare ad un soggetto terzo per l'espletamento delle funzioni (operative) svolte dall'amministratore/socio e, comunque, non superare i compensi massimi previsti dal DPR 645/1994 e dal D.L. 239/1995, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni, ai sensi del comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo 460/97.
- Non essere cumulati con compensi di altre attribuzioni (Es. compenso a titolo di allenatore/istruttore sportivo) di valore considerevole

4.6 – Compensi erogati a soci e amministratori - segue

- In presenza di compensi ai **SOCI/AMMINISTRATORI** eccessivamente elevati e/o non congrui con l'attività svolta, si potrebbe presumere una distribuzione (in forma indiretta) di una parte dei proventi dell'associazione e che l'erogazione del compenso per la carica di amministratore, rappresenti il mezzo tecnico per distribuire occultamente, ad uno degli associati, parte degli stessi (Risoluz. 9/E del 25/01/2007).
- Secondo la Risoluzione n. 38/E del 17/05/2010: "le associazioni o le società sportive dilettantistiche possano superare i parametri stabiliti dall'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 460, sempre che tali enti,, dimostrino, in concreto, che la corresponsione di compensi oltre detti parametri non concretizzi distribuzione indiretta di utili, ma sia essenziale al raggiungimento di obiettivi di carattere istituzionale non altrimenti perseguibili (ad. es. necessità di acquisire specifiche professionalità per l'attività sportiva a determinati livelli)

5 – Obblighi dichiarativi

- Il Modello EAS
- La Certificazione Unica
- Il Modello 770
- Il Modello Unico ENC / Unico SC
- Il Modello IRAP
- La Dichiarazione IVA
- Spesometro

Modello EAS

Obbligo di trasmissione del **modello EAS** per fruire del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 148 del TUIR ed all'articolo 4 del D.P.R. 633 /72.

- Il modello va presentato dalle società sportive dilettantistiche e dalle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono, anche in via non prevalente ed esclusiva, attività commerciali, entro 60 giorni dalla data di costituzione ed entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di qualsiasi variazione.
- Non sono tenuti gli Enti associativi dilettantistici iscritti nel Registro C.O.N.I. che non svolgono attività commerciale.



Modello EAS -segue

- In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l'apposita sezione "perdita di requisiti".
- **TERMINI IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE:**
 - I termini in origine fissati al 30 ottobre 2009, per le associazioni già costituite al 29 novembre 2008 (entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008) e per quelli di nuova costituzione i cui termini siano scaduti prima di detta data, sono stati successivamente prorogati al 15/12/2009, poi sino al 31/12/2009, e, infine, al 31/03/2011 (D.L. n. 225/2010 convertito in legge n. 10/2011).

Modello EAS -segue

Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, art. 2
convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44

Si possono sanare gli obblighi di comunicazione non tempestivamente eseguiti per fruire di benefici fiscali, purché non siano iniziate attività di controllo, a condizione che:

- si posseggano i requisiti sostanziali;
- si effettui la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- si versi la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (€ 258).



Modello EAS -segue

- La comunicazione della variazione dei dati relativi al rappresentante legale o all'ente, presentando un nuovo modello EAS, non è obbligatoria se tale informazione risulta da notizie già in possesso dell'Agenzia delle Entrate attraverso: il modello AA5/6 per i non titolari di partita IVA, il modello AA7/10 per i titolari di partita IVA.
- La variazione va effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Occorre inserire tutti i dati richiesti anche se non varianti. L'obbligo non sussiste in caso di variazione dei soli dati di cui: al punto 20 (**proventi per attività di sponsorizzazione**), al punto 21 (messaggi pubblicitari), al punto 23 (ammontare medio delle entrate complessive), al punto 24 (numero di associati), al punto 30 (ammontare di erogazioni liberali ricevute), al punto 31 (ammontare di contributi pubblici ricevuti), al punto 33 (numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi).

Modello EAS -segue

Compilazione ridotta come chiarita con circolari n. 45/E /2009 e n. 51/E/2009

Riservato alle Associazioni o società sportive iscritte nell'apposito registro CONI (le associazioni che non sono in possesso di tale iscrizione , ancorché affiliate ad una Federazione Nazionale o ad un Ente di promozione Sportiva, sono tenute all'invio del modello EAS ordinario)

- Gli unici dati da riportare nel modello ridotto sono:
 - I dati identificativi dell'Ente e rappresentante legale
 - Nel secondo riquadro i dati e le notizie dei punti: 4) 5) 6) 25) e 26)
 - La previsione ridotta comporta inoltre di compilare, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, il punto 20) e, per le associazioni con personalità giuridica, la casella "sì" al punto 3).



Modello EAS -segue


- Nel frontespizio – dati anagrafici – andranno indicati i dati della società, con codice fiscale, partita iva, denominazione, tipo di Ente (codice 7 per Associazione, codice 10 per Società) data di costituzione, data inizio attività, sede legale, dati del rappresentante legale
- **Punti da compilare (modello semplificato)**
 - 4 - se l'ente ha articolazioni territoriali/funzionali
 - 5 - se l'ente è una articolazione territoriale/funzionale di altro ente
 - 6 - se l'ente è affiliato a federazioni o gruppi
 - 20 - se l'ente ha ricevuto proventi per sponsorizzazione o pubblicità
 - 25 - il numero degli associati (per classi di numerosità)
 - 26 - il settore in cui opera l'associazione (per le sportive, il 5)

Modello EAS -segue

- **Punti da compilare (modello completo)**

- Rigo n. 9 – le quote associative sono uguali e non differenziate
- Rigo n. 12 – l'ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici
- Rigo n. 16 – l'ente si avvale di personale dipendente
- Rigo n. 18 – l'ente utilizza locali in locazione,
- Rigo n. 23 – ammontare delle entrate dell'ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a Euro....
- Rigo n. 31 – ammontare dei contributi pubblici ricevuti
- Rigo n. 32 – esistono avanzi di gestione
- Rigo n. 33 – l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi – numero – giorni ...
- Rigo n. 35 – estremi dell'atto costitutivo e delle eventuali variazioni.

Modello EAS - esempio



Mod. EAS

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Mod. N.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|------------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|----------|---------------------------|----------------------------|----------------------|--------|------|----------------------|----|------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| DATI RELATIVI ALL'ENTE | Codice fiscale | | | | | | | | | | Furto IVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | | | | |
| | Denominazione | | | | | | | | | | Tipo ente | Data di costituzione | | | Data inizio attività | | | | | | | | | | | |
| | C.P.T. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | | | | | | | | | | 7 | 15 | 02 | 2012 | 28 | 03 | 2012 | | | | | | | | | |
| Sede legale | Comune | | | | | | | | | | Provincia (sigla) | | C.a.p. | | Codice Comune | | | | | | | | | | | |
| | TORINO | | | | | | | | | | TO | | 10125 | | L219 | | | | | | | | | | | |
| | Tipologia (es. p.zza, ecc.) | | Indirizzo | | | | Numero civico | | Frazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIA | | ROMA | | | | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAPPRESENTANTE LEGALE | Codice fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R | S | S | G | P | P | 6 | 3 | E | 1 | 7 | H | 3 | 5 | 5 | V | | | | | | | | | | |
| | Cognome | | | | | | | | | | Nome | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ROSSO | | | | | | | | | | GIUSEPPE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data di nascita | | Comune (o Stato estero) di nascita | | | | Sesso (barrare la relativa casella) | | | | Provincia (sigla) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 05 | 1963 | RIVOLI | | | | M <input checked="" type="checkbox"/> | | | | F <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telefono | | Fax | | | | Indirizzo di posta elettronica | | | | TO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ROSSOGIUSEPPE63@LIBERO.IT | | | | | | | | | | | | | | | | |

27) che gli amministratori dell'ente sono: C.F. RSSGPP63E17H355V
 C.F. BNCNTN69C01L219P
 C.F. RPPMRA71T01L219H

28) che uno o più amministratori sono assunti anche come dipendenti SI NO

29) che uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non lucrative SI NO

30) che le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro: _____ 00

31) che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro: _____ 00

32) che esistono avanzi di gestione SI NO

33) che l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi numero _____ giorni SI NO

34) che per la raccolta fondi viene redatto apposito rendiconto finanziario SI NO

35) che l'atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di (barrare la casella appropriata):
 Atto pubblico Scrittura privata autenticata Scrittura privata registrata

registrato presso l'ufficio di Codici Comune L 2 1 9 Data 18 02 2012 Numero registrazione 1484 Serie 3E

e chi sono state apportate modifiche (eventuali) all'atto costitutivo e/o allo statuto mediante i seguenti atti:

36) che nell'atto costitutivo e/o nello statuto sono previsti espressamente i seguenti requisiti di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir e del comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 (confermare barrando le caselle):
 (vedere istruzioni) lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) lett. f)

37) di avere optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 SI NO

38) di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il presente modello (in caso di presentazione tramite intermediario)

PERDITA DEI REQUISITI

Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008 Decorrenza _____

SOTTOSCRIZIONE

FIRMA _____

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario _____ N. iscrizione all'albo dei C.A.F. _____

Riservato all'intermediario

Data dell'impegno _____ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____

Il Modello Unico ENC



DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

| | |
|---|--|
| <p>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003</p> | <p>Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.</p> |
| <p>Finalità del trattamento</p> | <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.</p> <p>I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.</p> <p>Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.</p> |
| <p>Dati personali</p> | <p>I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.</p> |
| <p>Modalità del trattamento</p> | <p>La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, i dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.). |
| <p>Titolari del trattamento</p> | <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. |
| <p>Responsabili del trattamento</p> | <p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della Sa.Ce.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.</p> |
| <p>Diritti dell'interessato</p> | <p>Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - Roma. |
| <p>Consenso</p> | <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.</p> |

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



Il Modello IRAP



| | |
|---|---|
| <p>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003</p> | <p>Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela del trattamento che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.</p> |
| <p>Finalità del trattamento</p> | <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66- bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.</p> <p>I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Entrate e delle province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.</p> <p>Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.</p> |
| <p>Dati personali</p> | <p>I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.</p> |
| <p>Modalità del trattamento</p> | <p>La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia delle Entrate e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.). |
| <p>Titolari del trattamento</p> | <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.</p> <p>In particolare sono titolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; • le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. |
| <p>Responsabili del trattamento</p> | <p>I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della Sa.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.</p> |
| <p>Diritti dell'interessato</p> | <p>Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.</p> <p>Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministero dell'Economia e delle Finanze - Via XX Settembre 97 - 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - Roma. |
| <p>Consenso</p> | <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.</p> <p>La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.</p> |



La Dichiarazione IVA



MODELLO IVA 2012

Periodo d'imposta 2011

| | |
|--|--|
| Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 | <i>Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito s'illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.</i> |
| Finalità del trattamento | Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presentati diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 così come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 66-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'IN.P.S.) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. |
| Dati personali | I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. |
| Modalità del trattamento | La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni: <ul style="list-style-type: none"> • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti; • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.). |
| Titolari del trattamento | Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: <ul style="list-style-type: none"> • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. |
| Responsabili del trattamento | I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della Sog.e.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. |
| Diritti dell'interessato | Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: <ul style="list-style-type: none"> • Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. |
| Consenso | Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. |

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



La Certificazione Unica

- Il **modello C.U.** sostituisce non solo il CUD con la quale il datore di lavoro certificava i redditi da lavoro dipendente, ma anche la certificazione rilasciata "in forma libera relativa ai redditi erogati a lavoratori autonomi, e percettori di redditi diversi.
- Tale adempimento riguarda anche le associazioni e società sportive dilettantistiche che erogano compensi nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett . m), TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di **importo inferiori al limite esente di € 7.500,00** come tali non assoggettate a ritenuta.

La Certificazione Unica

- Non deve essere invece indicato l'importo erogato per i **rimborsi delle spese documentate** relative al vitto, all'alloggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
- Il nuovo modello di Certificazione Unica oltre ad essere consegnato ai percipienti entro il 28 febbraio, **dovrà essere trasmesso in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
- Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà la **sanzione di 100 euro**.

La Certificazione Unica

A differenza di quanto previsto in passato, l'associazione dovrà quindi:

- 1) consegnare al collaboratore la certificazione utilizzando il nuovo **Modello di Certificazione Unica 2015** (con riferimento ai redditi erogati nel 2014) e non più su carta semplice;
- 2) consegnare al collaboratore la certificazione nel termine perentorio del 28 febbraio **anche per posta elettronica**.
- 3) inviare la comunicazione successivamente - entro il 7 marzo - all'Agenzia delle Entrate in via telematica (**non è consentito presentarla in forma cartacea**)

VIES

VIES (Art. 22 Decreto Semplificazioni)

- L'iscrizione nell'archivio ha efficacia immediata, viene meno la necessità di attendere i 30 giorni di "silenzio-assenso";
- Esclusione dall'archivio delle partite iva che non abbiano presentato elenchi Intrastat per 4 trimestri consecutivi previo invio da parte dell'Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione al soggetto passivo;
- Il contribuente che ha ricevuto la comunicazione di cancellazione per mantenere l'iscrizione può manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.

Modello Intra

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Business to Consumer (B2C)

Business to Business (B2B)

SEMPLIFICAZIONI INTRASTAT SERVIZI

Art 23 Decreto Semplificazioni

- Scopo: semplificare il contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi “generiche”;



Reverse Charge

Attenzione

Acquisti intracomunitari per soggetti in regime legge 398/91;

Reverse charge

Versamento iva

Riportare l'operazione sul registro iva

L'operazione non ha effetto sul plafond

Black List

Operazioni con Paesi black-list

Art 21 Decreto Semplificazioni

- La comunicazione diventa annuale;
- Limite complessivo annuale di euro 10.000,00.

Split Payment

Split Payment

Art. 17-ter del d.p.r. 633/72 “legge di stabilità”

- L'iva evidenziata in Fattura dal cedente/prestatore verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente Pubblico cessionario/committente;
- L'Ente Pubblico cessionario/committente non la dovrà pagare al cedente/prestatore.

A partire da quando?

Per operazioni fatturate a partire dal 01/01/2015



Fattura Elettronica

Fattura Elettronica

Dal 31 marzo 2015 tutta l'amministrazione pubblica risulterà coinvolta

Attenzione al contratto sottoscritto:
Codici da inserire in Fattura, tempistiche dell'incasso.

6 – Principali contestazioni in sede di accertamento

- Quote associative differenziate
- Pagamento quote tramite finanziamenti di società per il credito al consumo;
- Effettività della partecipazione dei soci alla vita associativa;
- Quote differenziate in funzione dei servizi ricevuti;
- Attività pubblicizzata tramite volantini insegne o altri strumenti pubblicitari;
- Quote associative pari alle quote versate a società commerciali;
- Compensi erogati agli amministratori /soci indice di distribuzione di utili;
- Mancata approvazione del rendiconto annuale
- Mancata tracciabilità dei pagamenti a partire da € 1,000,00



CONI

SCUOLA
DELLO SPORT

PIEMONTE

